



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE

**REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA
a.a. 2023/24**

**Corso di laurea a orientamento professionale in
Tecniche dell'edilizia e del territorio**

Classe di laurea L-P01 (Professioni tecniche per l'edilizia e il territorio)

Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura

DM 270/2004, art. 12

R.D.A. art. 6

Art. 1 Finalità

1. Il presente regolamento didattico del corso di laurea a orientamento professionale in Tecniche dell'edilizia e del territorio definisce l'articolazione formativa e gli altri aspetti organizzativi del corso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 1, del D.M. n. 270/2004 e dell'art. 6 del Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 2 Disciplina e organizzazione del corso

1. Il corso di laurea è in particolare disciplinato, nel rispetto delle disposizioni normative superiori, dai seguenti atti:
 - a) il presente regolamento ed i suoi allegati "B1" (elenco degli insegnamenti e delle attività formative) e "B2" (quadro degli obiettivi formativi specifici e delle propedeuticità);
 - b) l'ordinamento didattico del corso, di cui all'allegato "A" al Regolamento Didattico di Ateneo, così come risulta dalla Banca dati RAD/SUA-CdS del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca.

Art. 3 Organi del Corso di Studi

1. Sono organi necessari del Corso di Studi:
 - a) il Consiglio di Corso di Studi;
 - b) il Coordinatore del Consiglio di Corso di Studi;
 - c) la Commissione di Assicurazione della Qualità.
2. Sono strutture facoltative del Corso di Studi:
 - d) il Comitato di indirizzamento.
 - e) le eventuali Commissioni.
3. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 56 dello Statuto, il Coordinatore può consentire la partecipazione alle sedute del Consiglio in via telematica.
4. Il Consiglio di Corso di Studi provvede, in prima istanza, alla programmazione, all'organizzazione, al coordinamento, alla verifica e all'assicurazione della qualità delle attività didattiche e formative, secondo quanto stabilito dall'art. 20, comma 2, del Regolamento didattico di Ateneo.
5. La Commissione per l'assicurazione della qualità si propone di verificare la qualità delle attività didattiche e formative del corso di laurea a orientamento professionale in Tecniche dell'edilizia e del territorio, presentando in Consiglio di Corso di Studi i documenti e le relazioni richieste annualmente ai fini dei processi di autovalutazione e di assicurazione della qualità, per quanto di competenza, e indicando le conseguenti azioni volte a migliorare la qualità medesima.
6. Il Consiglio di corso di studio individuerà un Comitato di indirizzamento composto da docenti e da esponenti del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, con compiti consultivi attinenti alla definizione e alla modifica dei percorsi formativi e al monitoraggio degli sbocchi occupazionali.
7. Il Consiglio può nominare al proprio interno commissioni e/o soggetti responsabili cui delegare stabilmente compiti definiti. Nello specifico, il Consiglio nominerà una commissione didattica, composta da docenti, cui ha delegato la gestione delle pratiche studenti.

Art. 4
Piano degli studi

1. Il piano degli studi, come stabilito dell'art. 28, comma 2, del Regolamento Didattico di Ateneo, determina la distribuzione delle attività formative per ciascuno degli anni della durata normale del corso stesso.
2. Per particolari obiettivi formativi, specificamente descritti e motivati, lo studente può presentare al Consiglio di Corso domanda di approvazione di un Piano di studi individuale, che deve essere compatibile con l'ordinamento didattico del Corso e, nel caso di studente part-time, può anche essere distribuito su un numero maggiore di anni.

Art. 5
Accesso al corso di laurea

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 7, commi 3 e 4 del Regolamento Didattico di Ateneo, per essere ammessi al corso di laurea è necessario essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo dall'Università nel rispetto degli accordi internazionali.
2. L'ammissione al corso di laurea è subordinata al possesso di un'adeguata preparazione iniziale, costituita da capacità logiche, matematiche, di comprensione di un testo e di padronanza della lingua italiana.
3. La verifica del possesso di tale preparazione iniziale è effettuata mediante un test on line denominato TOLC, composto da quesiti di matematica, logica, scienze, comprensione verbale e inglese.
4. Qualora la prova non risulti essere positiva, vengono indicati specifici Obblighi Formativi Aggiuntivi, da soddisfare nel primo anno di corso mediante il sostenimento di prova specifica definita da una Commissione di docenti nominata dal Consiglio di Corso. I dettagli sulla prova di accesso, sulla graduatoria di accesso e sulle modalità di recupero saranno pubblicate sul Manifesto degli Studi.

Art. 6
Attività formative d'Ateneo

1. L'Ateneo definisce un certo numero di attività qualificanti il profilo del laureato dell'Università di Udine, individuate nell'ambito delle attività formative riguardanti rispettivamente la conoscenza della lingua straniera e le ulteriori conoscenze linguistiche e abilità informatiche e telematiche, nonché relazionali, di cui alla lettera d) del comma quinto dell'art. 11 del D.M. n. 270/2004.
2. Per il conseguimento della laurea è necessario dimostrare di disporre di adeguate conoscenze di base di lingua inglese e di informatica. Entro il triennio devono essere sostenute o certificate le seguenti prove:
 - prova di conoscenza di lingua inglese, almeno di livello B1 per almeno 3 CFU;
 - prova di conoscenza di informatica di base, per 3 CFU.
3. La prova di conoscenza di informatica di base non è necessaria se il corso di laurea prevede attività formative di informatica di base per almeno 3 CFU. Il piano di studi del corso di laurea a orientamento professionale in Tecniche dell'edilizia e del territorio prevede l'insegnamento di Laboratorio di informatica da 6 CFU.

Art. 7 **Attività di tirocinio**

1. La tipologia professionalizzante del Corso di Studi prevede che almeno 48 crediti formativi universitari (CFU) siano acquisiti con lo svolgimento di un tirocinio pratico valutativo (TPV) interno ai corsi di studio. Le attività di TPV sono svolte per non oltre 40 ore a settimana e a ogni CFU corrispondono 25 ore di impegno medio per studente.
2. Le attività di tirocinio sono finalizzate all'acquisizione di conoscenze, competenze e abilità professionali coerenti con gli obiettivi formativi qualificanti della classe delle lauree L-P01 previsti nel decreto del Ministro dell'università e della ricerca 12 agosto 2020, n. 446. Tali attività si svolgono, in Italia o all'estero, necessariamente presso imprese, aziende, studi professionali, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, od ordini o collegi professionali.
3. Nel caso in cui le attività di TPV si svolgono in ambiti diversi da quelli libero-professionali, 12 dei CFU di cui al comma 1 sono acquisiti in convenzione con ordini o collegi professionali.
4. Gli obiettivi di apprendimento derivanti dalla frequenza del periodo di TPV sono ricompresi nei seguenti ambiti: rilevamento topografico e architettonico; metodologie digitali di supporto alla pianificazione e progettazione; supporto al monitoraggio e alla diagnostica delle strutture, delle infrastrutture, del territorio e degli impianti accessori; gestione di banche dati catastali, demaniali e degli enti locali; attività agronomiche e di sviluppo rurale; valutazioni estimative; contabilità dei lavori; sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro; certificazione energetica e della sostenibilità e salubrità degli ambienti; redazione di pratiche edilizie, di capitolati tecnici, di piani di manutenzione e attività di consulenza tecnica forense; progettazione, direzione dei lavori e vigilanza degli aspetti architettonici, strutturali, distributivi e impiantistici relativi alle costruzioni modeste; principi delle attività professionali; normativa e deontologia.
5. Per lo svolgimento delle attività di TPV l'università di Udine attiva apposite convenzioni con i soggetti di cui al comma 2, prevedendo in particolare l'identificazione di figure di tutor interne alle strutture in cui sono svolte tali attività, che operano in collaborazione con figure interne all'università al fine di garantire la coerenza fra le attività di tirocinio e gli obiettivi del corso.
6. Le attività di tirocinio e la valutazione del TPV sono ulteriormente regolate da apposite "*Linee guida per lo svolgimento dell'attività di tirocinio*".
7. Ai fini dell'accesso al TPV lo studente dovrà avere acquisito un numero minimo di CFU specificato nelle Linee guida di cui al comma precedente.
8. Per lo stesso corso di laurea l'Ateneo può stipulare convenzioni con i Consigli degli Ordini o Collegi territoriali delle professioni sulla base di accordi-quadro di cui al comma 5. In caso di convenzioni stipulate con più Consigli professionali, lo studente indica al momento dell'immatricolazione la professione alla quale intende abilitarsi. La scelta è da intendersi definitiva al termine del primo anno di corso.
9. Lo studente accede all'esame finale che abilita alla professione scelta e per la quale ha svolto le attività di TPV.
10. Ai fini dell'abilitazione all'altra professione relativa alla classe L-P01, il laureato abilitato può iscriversi all'Università di Udine chiedendo il riconoscimento dei CFU delle attività formative e/o di laboratorio già acquisiti, e svolgere le attività di TPV relative all'ulteriore professione. In caso di riconoscimento parziale dei CFU già acquisiti, lo studente, unitamente alle attività di TPV, svolge all'interno del corso le ulteriori attività formative. Acquisiti i CFU necessari, lo studente accede all'esame finale abilitante.
11. Lo studente non laureato già abilitato, che intende conseguire il titolo accademico della professione a cui è abilitato e che dimostra di possedere le competenze necessarie a svolgere le attività di TPV, acquisisce i relativi CFU previa positiva valutazione del tutor accademico, previo parere della competente commissione di tirocinio del Corso di Studi.

Art. 8

Attività formative relative alla preparazione della prova finale abilitante

1. La prova finale consiste nella predisposizione e nell'esposizione di una tesi o di un elaborato scritto, in lingua italiana o inglese, ed è intesa a verificare la maturità del candidato in relazione alla capacità di identificare e affrontare aspetti concreti in ambiti caratteristici della classe applicando le conoscenze e le abilità acquisite durante il corso di studi.
La tesi di laurea è preparata sotto la guida di un docente relatore su tematiche coerenti con gli obiettivi formativi del corso di studio, anche riferibili a discipline non comprese nel piano di studio dello studente.
2. Il numero di crediti da attribuire alla prova finale è definito nell'allegato B1 del presente Regolamento.
3. Per la formazione del voto di laurea si applica la seguente formula:

$$L = P + V + Q$$

dove:

L = voto finale espresso in centodecimi,

N = media delle votazioni conseguite negli esami di profitto pesata sui crediti e convertita in centodecimi,

P = $1 + N + (N - 66) \cdot 0,155$ arrotondato all'intero più vicino,

V = incremento quale premio velocità:

2 punti per gli studenti in corso,

0 punti per gli studenti fuori corso,

Q = valutazione assegnata dalla commissione di laurea: 0÷2 punti.

L'attribuzione della lode avviene all'unanimità della commissione.

L'esame finale per il conseguimento della laurea che abilita alla professione comprende lo svolgimento di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno al corso di studio e la commissione giudicatrice dell'esame finale è integrata da professionisti di comprovata esperienza designati dalle rappresentanze nazionali degli ordini e/o dei collegi professionali di riferimento sulla base della Legge n. 163/2001 "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti" e della normativa ministeriale.

Art. 9

Propedeuticità

1. Ai fini di un ordinato svolgimento dei processi di insegnamento e di apprendimento devono essere rispettate le propedeuticità tra gli insegnamenti, come stabilito Regolamento didattico di Ateneo.
2. L'elenco delle propedeuticità è riportato nell'allegato "B2" del Regolamento.

Art. 10

Curricula

1. All'interno del corso di laurea a orientamento professionale in Tecniche dell'edilizia e del territorio non sono previsti curricula.

Art. 11
Tipologia delle forme didattiche

1. Gli insegnamenti e le altre attività formative del Corso si svolgono secondo quanto disposto dall'art. 32 del Regolamento Didattico di Ateneo.
2. La modalità di svolgimento degli insegnamenti e delle altre attività formative del Corso di laurea a orientamento professionale in Tecniche dell'edilizia e del territorio sono definite dal Consiglio di Corso. Nello specifico, il corso è offerto in modalità convenzionale. L'erogazione del corso è in lingua italiana.
3. Nel carico standard corrispondente a 1 CFU possono rientrare:
 - 8 ore dedicate a lezioni frontali o attività didattiche equivalenti e per alcuni insegnamenti attività di laboratorio;
 - 17 ore dedicate allo studio individuale.

Art. 12
Prove di profitto

1. La verifica dell'apprendimento degli studenti viene effettuata mediante prove d'esame le cui modalità sono disciplinate dall'art. 38 del Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Al termine dello svolgimento della "Prova di accertamento inglese B1 standard", lo studente, ai fini della verifica del profitto e del conseguimento dei CFU, deve conseguire il giudizio di "approvato".
3. Al termine dello svolgimento delle prove dei "Laboratori", lo studente, ai fini della verifica del profitto e del conseguimento dei CFU, deve conseguire il giudizio di "approvato".

Art. 13
Obblighi di frequenza

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare i corsi secondo modalità e limiti definiti dal Regolamento Didattico di Ateneo e dalle deliberazioni dell'organo collegiale della competente struttura didattica.

Art. 14
Riconoscimento di crediti formativi

1. Gli eventuali studi compiuti con riguardo ai corsi di laurea ed ai corsi di diploma previsti dai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti in tutto o in parte ai fini del conseguimento del titolo di laurea del presente Corso.
2. I CFU acquisiti in precedenza sono riconosciuti dal Consiglio di Corso sulla base dei seguenti criteri:
 - a) congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui sono stati maturati i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso e delle singole attività formative da riconoscere;
 - b) analisi del programma svolto.
3. In caso di passaggio o trasferimento il riconoscimento degli studi pregressi avviene nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 37 del Regolamento Didattico di Ateneo.
4. Il riconoscimento, in termini di crediti formativi utili per il conseguimento del titolo, di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente, nonché di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso, non può essere superiore a 12 crediti.
5. Nel caso lo studente provenga da un corso erogato da un istituto tecnico superiore che preveda tirocini e/o attività laboratoriali coerenti con gli obiettivi del corso di laurea, i crediti acquisiti per

tali attività possono essere riconosciuti, rispettivamente, all'interno dei tirocini e/o delle attività laboratoriali del corso.

Art. 15
Entrata in vigore del presente Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di emanazione con Decreto rettorale.
2. Le modifiche allo stesso o ai suoi allegati sono disciplinate dall'art. 6, comma 2, del Regolamento Didattico di Ateneo, fatta eccezione per l'allegato "A" (ordinamento didattico), che segue la disciplina prevista dall'art. 24 del medesimo Regolamento didattico.